



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: LAVORO SOCIALE

SERVIZIO: POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE

UFFICIO: INTEGRAZIONE SOCIALE E DISABILITA'

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Cristina Di Baldassarre (f.to elettronicamente)	Cristina Di Baldassarre (f.to elettronicamente)	Raimondo Pascale (f.to digitalmente)
(firma)	(firma)	PASCALE RAIMONDO 13.05.2020 10:11:49 UTC
Il Direttore Regionale Claudio di Giampietro (f.to digitalmente)	Il Componente la Giunta Piero Fioretti (f.to digitalmente)	

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO: PROGRAMMA ATTUATIVO DEL FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI FONDO 2018 -

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e, in particolare, l'art. 3 che, al c. 1, istituisce il "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" determinato in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, al c. 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo e l'art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo;

RICHIAMATO il Decreto del 23 novembre 2016 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha individuato gli obiettivi di servizio e i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo, demandando alle Regioni l'adozione degli indirizzi di programmazione, dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti, per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte nonché le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto interministeriale 2016:

- i beneficiari degli interventi e dei servizi finanziabili con il Fondo sono le persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/92, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità, prive del sostegno familiare;
- l'accesso alle misure a carico del fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla **valutazione multidimensionale**, effettuata da equipe multidisciplinare in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti;

- nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abilitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità grave e della sua famiglia;
- la valutazione multidimensionale è finalizzata alla definizione del **progetto personalizzato**, che individua gli specifici sostegni di cui la persona disabile ha bisogno, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie che confluiscono nel **budget di progetto**; il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona, tenendo conto dei suoi **desideri, aspettative e preferenze** e prevedendo anche il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione; se il disabile non è in grado di poter manifestare pienamente la propria volontà, quest'ultima è sostenuta da chi ne cura gli interessi; il progetto personalizzato individua poi un **case manager** che ne assicura la realizzazione e il monitoraggio;
- è in ogni caso garantita una priorità di accesso a:
 - a. Persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - b. Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero a proprie situazioni di disabilità non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario;
 - c. Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;

che ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto Interministeriale 2016:

- a ciascuna Regione è attribuita una quota di risorse del fondo calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente;
- le risorse del Fondo sono aggiunte rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni e delle autonomie e locali; i finanziamenti per gli interventi e i servizi elencati, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostituiti, ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari;
- a valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati interventi specificatamente individuati dal decreto interministeriale così riassumibili:
 - a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione
 - b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, c. 4 del DM 2016
 - c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile
 - d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche individuate all'art. 3, c. 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
 - e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare dalle caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 3, c. 4 del DM 2016;

RICHIAMATO il DM 15 novembre 2018 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha destinato alla Regione Abruzzo una quota del Fondo Dopo Di Noi anno 2018 pari a € 1.124.200,00 per la programmazione delle misure di assistenza cura e protezione già puntualmente determinate nel DM 23 novembre 2016 ed elencate al precedente punto;

VISTO il programma attuativo predisposto secondo la scheda ministeriale dal Servizio Politiche per il Benessere Sociale in cui, sulla base della programmazione finanziata con il Fondo Dopo di Noi 2016, tutt'ora in fase di realizzazione sui territori da parte degli Ambiti Distrettuali Sociali, e delle necessità e criticità segnalate da questi ultimi, ha proceduto a dichiarare le azioni riferibili agli interventi e programmi innanzi descritti e a quantificare indicativamente le risorse del Fondo 2018 da destinare alle diverse aree di intervento;

CONSIDERATO, inoltre:

- che le risorse del Fondo Dopo di Noi 2017, sono state destinate con atto di Giunta regionale n. 627 del 23.10.2019 agli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 5, c. 4 del DM 23.11.2016 e all'utilizzo di tecnologie domotiche di cui all'art. 3, c. 4 dello stesso DM, mediante Avviso pubblico,
- che sulla base delle risultanze della valutazione dei progetti pervenuti in esito all'Avviso, come da determinazione dirigenziale n. DPR03/22 del 15/4/2020, una parte dello stanziamento dedicato potrebbe risultare non attribuibile
- che, allo stato, il Servizio competente sta procedendo alla raccolta di controdeduzioni da parte dei soggetti i cui progetti sono stati ritenuti non rispondenti ai requisiti dell'Avviso in questione;

RITE NU TO di approvare il Programma attuativo regionale da realizzare sul territorio regionale con le risorse del Fondo Dopo di Noi 2018, come riportato nell'Allegata scheda programmatica, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono declinate le specificità degli interventi e una quantificazione indicativa delle quote di risorse da destinare

alle aree di intervento individuate e di **stabilire** che le risorse del Fondo Dopo di Noi 2018, pari ad € 1.124.200,00 sono ripartite sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18-64 anni e trasferite ai 24 Ambiti Distrettuali Sociali in una unica soluzione;

RITE NU TO al riguardo, di stabilire che gli Ambiti Distrettuali Sociali:

assicurano il più ampio coinvolgimento delle Associazioni delle famiglie dei disabili e delle Associazioni che operano a loro tutela nella fase della programmazione territoriale degli interventi nonché di monitoraggio e valutazione degli stessi;

assicurano le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati, nelle forme stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle modalità indicate all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2017 e all'art. 2, comma 1, dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018, nonché la rendicontazione delle spese, anche al fine di migliorare le successive programmazioni;

RITE NU TO, inoltre, di stabilire che le risorse eventualmente non attribuite a conclusione della procedura approvata con DGR n. 627/2019, afferenti il Fondo Dopo di Noi 2017, siano da destinare, con appositi successivi atti del Servizio regionale competente, ad incrementare le risorse destinate agli interventi individuati alla lettera c) *programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile*;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura allo stanziamento iscritto al cap. 71007/2 del bilancio corrente, giusta DGR n. 566 del 30/9/2019 e determinazione dirigenziale DPB007/17 del 16.3.2020;

VISTA la L. R. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazione ed integrazioni;

PRE SO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare e dal Dirigente del Servizio "Politiche per il Benessere Sociale" in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di approvare il Programma attuativo regionale da realizzare sul territorio regionale con le risorse del Fondo Dopo di Noi 2018, come riportato nell'Allegata scheda Programmatica, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono declinate le specificità degli interventi e una quantificazione indicativa delle quote di risorse da destinare alle aree di intervento individuate e di **stabilire** che le risorse del Fondo Dopo di Noi 2018, pari ad € 1.124.200,00, sono ripartite sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18-64 anni e trasferite ai 24 Ambiti Distrettuali Sociali in una unica soluzione;

2. di stabilire che gli Ambiti Distrettuali Sociali sono tenuti:

- **ad assicurare** il più ampio coinvolgimento delle Associazioni delle famiglie dei disabili e delle Associazioni che operano a loro tutela nella fase della programmazione territoriale degli interventi nonché di monitoraggio e valutazione degli stessi;
- **a garantire** le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati, nelle forme stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle modalità indicate all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2017 e all'art. 2, comma 1, dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018, nonché la rendicontazione delle spese;

3. di stabilire che le risorse eventualmente non attribuite a conclusione della procedura approvata con DGR n. 627/2019, afferenti il Fondo Dopo di Noi 2017, sia destinata, con appositi successivi atti del Servizio regionale competente, ad incrementare le risorse riservate agli interventi individuati alla lettera c) *programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile*;

4. di dare atto che la spesa di € 1.124.200,00 trova copertura allo stanziamento iscritto al cap. 71007/2 del bilancio corrente, giusta DGR n. 566 del 30/9/2019 e determinazione dirigenziale DPB007/17 del 16.3.2020;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale oltre quanto evidenziato ai precedenti punti.

Scheda 1

Premessa metodologica alle attività (art. 2 del decreto 23.11.2016)

1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

Nella Regione Abruzzo, quale riferimento normativo ai fini della definizione della **valutazione multidimensionale**, vige il Decreto del Commissario ad acta n. 107/2013, che costituisce il documento approvativo delle "Linee Guida Regionali sulle attività e sulle procedure di competenza del Punto Unico di Accesso e della Unità di Valutazione Multidimensionale", comprensivo altresì della seguente modulistica:

- "Esito valutazione UVM",
- "Scheda anamnestica per l'accesso al sistema delle cure riabilitative, residenziali e semiresidenziali (RSA/RP) - a cura del MMG/PLS"
- "Scheda anamnestica per l'accesso al sistema delle cure riabilitative, residenziali e semiresidenziali (RSA/RP) - Dimissione protetta". L'UVM è costituita da professionalità socio sanitarie preposte alla valutazione dei bisogni dell'utente, riguardo alle problematiche sanitarie, assistenziali, tutelari, psicologiche e socio-economiche.

Rappresenta uno strumento flessibile ed integrato, in grado di oggettivare, attraverso le competenze professionali specifiche ed apposite scale di valutazione, il bisogno del singolo paziente, individuando le attività di cura e di risposta per utilizzare al meglio il ventaglio dell'offerta, definendo gli obiettivi e consentendo la presa in carico e la valutazione degli esiti intermedi e finali del percorso di cura e di assistenza. L'UVM opera in stretta correlazione con il Punto Unico di Accesso ed è composta da

- Responsabile del DSB
- Medico di medicina generale (MMG), nominato tra i componenti dell'UCAD
- Assistente Sociale,
- Infermiere
- MMG dell'Assistito, o PLS, a richiesta dell'UVM

• Medico specialista (geriatra, neurologo, cardiologo, ecc) competente per la specifica patologia clinica. L'UVM, come innanzi declinata, quindi, è integrata da ulteriori professionalità quali, a titolo esemplificativo, l'assistente domiciliare del soggetto interessato, il facilitatore della comunicazione laddove necessario, i prestatori di attività di volontariato a beneficio del soggetto, operatori del servizio per il collocamento mirato di cui alla L. 68/1999, ove appropriato. Ai fini dell'autodeterminazione e di considerare i suoi desideri, le aspettative e preferenze, alla definizione del progetto personalizzato partecipa la persona con disabilità grave o, nel caso di impossibilità di quest'ultimo a partecipare attivamente, i familiari o chi ne tutela gli interessi. Anche il monitoraggio e la valutazione del progetto personalizzato vedrà la partecipazione del soggetto interessato o di chi ne tutela gli interessi.

2. Progetto personalizzato

Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto

Il **Progetto personalizzato** è definito e condiviso con il soggetto interessato, previa valutazione multidimensionale; scandisce e misura il percorso socio-assistenziale, riabilitativo ed educativo. Un'efficace progetto personalizzato giunge ad una visione multidimensionale del paziente al fine dirigere gli interventi verso il mantenimento o il recupero delle potenzialità residue ancora ravvedibili.

Affinché la definizione del progetto personalizzato avvenga con il coinvolgimento delle necessarie competenze professionali, è utile una fase di pre-analisi della situazione della persona con disabilità grave che consenta di determinare la composizione della equipe multiprofessionale ai fini della valutazione delle seguenti dimensioni: cura della persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici,

- mobilità,
- comunicazione ed altre attività cognitive,
- attività strumentali e relazionali della vita quotidiana,
- condizione familiare, abitativa e ambientale, in particolare, le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio-relazionale della persona disabile, le motivazioni e le attese sia personali che del contesto familiare

Alla definizione del progetto personalizzato partecipa come soggetto attivo, e non solo come osservato, la persona con disabilità grave o, nel caso di impossibilità di quest'ultimo a partecipare attivamente, i familiari o chi ne tutela gli interessi, al fine di consentirne l'autodeterminazione nei suoi desideri, le aspettative e preferenze. Anche il monitoraggio e la valutazione del progetto personalizzato vedrà la partecipazione del soggetto interessato o di chi ne tutela gli interessi. Nel caso in cui le verifiche e le valutazioni periodiche diano esiti diversi rispetto agli obiettivi, si procede ad una riformulazione del progetto personalizzato per obiettivi a medio e lungo termine.

3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

In attuazione dei principi programmatici espressi dal Decreto attuativo 2016, **l'articolazione del budget di progetto, contempla tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata**, in ragione delle peculiarità del soggetto interessato, dei suoi bisogni e delle capacità residue possedute in ordine alle attività della vita quotidiana. Il Progetto personalizzato, costruito con la partecipazione attiva del soggetto interessato o di chi ne tutela di interessi, individua la figura del **case manager** quale figura di riferimento per la sua corretta realizzazione, il necessario monitoraggio periodico e verifica per l'eventuale revisione in itinere. **Di norma il case manager deve essere un operatore sociale con le necessarie competenze.**

Scheda 2

Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto

Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale. Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

<p>a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.</p>	<p>45 %</p>
<p>DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Nonostante le esperienze pregresse risulta necessario promuovere un cambiamento culturale nella visione comune del "Progetto di vita del disabile grave di fuori dalla famiglia di origine" che si ritiene sia possibile realizzare solo all'interno di strutture puramente assistenziali. Sarà necessario incidere sul concetto di "protezione" attualmente inteso dalle famiglie favorendo la sperimentazione di Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Con l'obiettivo di realizzare percorsi innovativi di residenzialità autonoma per persone con disabilità, che vedano il coinvolgimento attivo delle famiglie, e sperimentare progetti individualizzati finalizzati anche a una progressiva deistituzionalizzazione, i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare, in contesti di coabitazione (preinserimenti in gruppi appartamento o esperienze in appartamenti palestra) che facilitino la prossima uscita definitiva dal nucleo familiare . • per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, sono valutate le condizioni abitative in coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione. • interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 112 del 2016. 	<p>€ 505.890,00</p>
<p>b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p>	<p>36 %</p>
<p>DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI Rientrano in quest'area interventi a sostegno della domiciliarità in case di civile abitazione, inclusa l'abitazione di origine e soluzioni di co-housing, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 4 del già citato Decreto 23.11.2016, che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Gli interventi finanziabili nell'ambito del progetto personalizzato di supporto alla domiciliarità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voucher o assegno di cura e contributo aggiuntivo per la regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari con regolare contratto; • assistenza domiciliare socio-assistenziale e/o socioeducativa con riferimento ai soli oneri a rilievo sociale; • interventi educativi individuali o di gruppo; • eventuali ulteriori contributi economici di carattere non continuativo funzionali alla realizzazione del progetto di vita e di cura e voucher per il sostegno del costo abitativo. 	<p>€ 404.712,00</p>
<p>c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)</p>	<p>14 %</p>
<p>Saranno supportati programmi socio-educativi finalizzati a favorire l'accrescimento della consapevolezza e l'autonomia nelle attività della vita quotidiana, da parte delle persone con disabilità e dei loro famigliari, <u>da realizzarsi in sinergia con le Associazioni delle famiglie dei disabili e delle Associazioni di tutela che operano attivamente sui territori.</u> in particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> - laboratori diurni e/o brevi soggiorni per l'autonomia abitativa" svolti in appartamenti attrezzati (cosiddetti palestra), con supporto educativo ed assistenziale, nei quali le persone con disabilità imparano e sperimentano concretamente a vivere da sole o in piccolo gruppo - tirocini finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia, purchè inseriti nel più ampio progetto di vita autonoma del beneficiario - attività di informazione, formazione e consulenza rivolte ai familiari che si preparano anch'essi ad affrontare il "Dopo di noi durante noi". 	<p>€ 157.388,00</p>
<p>e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.</p>	<p>5 %</p>

Progetto personalizzato - Budget di progetto

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	€ 56.210,00
In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il permanere nel suo contesto di vita, a valere sulle risorse del Fondo Dopo di noi e per le sole spese di carattere sociale si può prevedere l' inserimento, per il tempo strettamente necessario, in strutture (comunità alloggio o Comità alloggio sanitarie o socio-sanitarie) dalle caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4 dell'art. 3 del Decreto, previa verifica dell'impossibilità di inserimento presso una di queste. Deve essere comunque garantito il rispetto della volontà della persona disabile o di chi ne tutela gli interessi.	
Totale	€ 1.124.200,00

Scheda 3

Interventi Infrastrutturali	<i>Previsione di spesa in Euro</i>
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	
Non si prevede di finanziare interventi in quanto a detti interventi è stato interamente dedicato il fondo 2017.	

Scheda 4

ADEMPIMENTI DELLE REGIONI
Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:
• criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:
Le risorse del Fondo sono ripartite tra i 24 Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) in cui è articolato il territorio regionale, sulla base della popolazione nella fascia d'età 18-64 anni ivi residente. Gli ADS, assicureranno la continuità dei progetti già avviati relativamente agli interventi di residenzialità e rimetteranno un documento di programmazione degli interventi da realizzare sulla base delle effettive necessità da essi registrate; nel processo programmatico e nella realizzazione degli interventi assicurano la partecipazione delle Organizzazioni delle famiglie dei disabili e di tutela. E' garantita priorità di accesso a:
a. Persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
b. Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero a proprie situazioni di disabilità non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario;
c. Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Gli ADS si impegnano a rimettere i dati di monitoraggio degli interventi dando contezza del numero dei beneficiari per le diverse aree, secondo le modalità definite dal MLPS, e ammontare e rendicontare le spese. Le somme che dovessero risultare non utilizzate rispetto al budget assegnato, salvo diversa indicazione, potranno essere utilizzate per sostenere i progetti nelle annualità successive. Fermo restando un impegno di spesa complessivo pari almeno alla somma assegnata alla Regione Abruzzo e nel rispetto dei vincoli previsti a livello nazionale, gli importi destinati alle singole tipologie di intervento indicati nelle Schede 2 e 3 sono da considerarsi meramente indicativi e riepilogativi a livello regionale. Le somme esatte potranno essere riportate solo in sede di rendicontazione a seguito dell'attuazione della programmazione territoriale di ogni ambito distrettuale, ovviamente nel rispetto dei vincoli del presente programma.
In fase di monitoraggio di quanto realizzato, sulla base dei bisogni e scelte di programmazione effettuate nei singoli ambiti distrettuali, sarà possibile avere un quadro di sintesi regionale puntuale, rispetto ai dati contenuti nella Schede 2 e 3.
• modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:
I Comuni garantiscono l'accesso ai servizi sociali attraverso il Segretariato Sociale ed il Servizio sociale professionale. presente in ogni ambito distrettuale o attraverso il PUA attivo in ogni Distretto sanitario. Una prima valutazione della situazione viene effettuata dall'Assistente Sociale che è presente presso il Comune o l'Azienda USL di residenza all'interno del PUA ed istruisce il caso prima della valutazione da parte della UVM. In ogni ambito distrettuale dovranno essere assicurate adeguate attività di informazione e pubblicità in merito alle modalità attraverso le quali le persone con disabilità potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge 112/16 secondo i criteri di accesso e priorità indicati dalla stessa Legge e dal DM 23.11.2016. Sarà data diffusione agli interventi mediante pubblicazione degli atti sul Portale della Regione Abruzzo, sezione Trasparenza e sull'Osservatorio Sociale Regionale www.osr.regione.abruzzo.it .
• verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:
La Regione provvederà al monitoraggio periodico delle attività realizzate in ogni ambito distrettuale e alla verifica della spesa da parte degli ADS. I finanziamenti potranno essere revocati se non utilizzate per le finalità di cui alla L. 112/2016 entro i due anni successivi all'erogazione.
• monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:
La Regione provvederà al monitoraggio dell'utilizzo annuale delle risorse di cui al presente programma, sulla base della rendicontazione che ogni ADS dovrà rimettere unitamente al flusso dei dati circa gli interventi realizzati secondo le tipologie previste dalla programmazione regionale, il numero delle persone con grave disabilità beneficiarie degli interventi
• integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti
La programmazione del Fondo per il Dopo di noi è integrata con la programmazione dei Piani di Zona, del piano distrettuale per la NON autosufficienza finanziato con il FNA, e con gli interventi di cui al FNPS, al Fondo Sociale regionale e alle risorse dei Comuni, garantendo in questo modo un utilizzo in coordinato di tutte le risorse disponibili. Gli interventi dovranno tener conto di quanto già avviato con i Fondi ministeriali e con i Fondi regionali annualmente previsti dalla L. R. 57/2012 in materia di Vita Indipendente, al fine di capitalizzare i risultati e renderli duraturi nel tempo. Particolare attenzione dovrà essere prestata per evitare duplicazione degli interventi ma sinergie ai fini dell'ottimizzazione della spesa

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM

N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.

Fermo restando che si darà continuità ai progetti personalizzati avviati con la precedente programmazione, per quanto riguarda i nuovi accessi al programma sarà garantita una priorità a:

- a. Persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero a proprie situazioni di disabilità non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario;
- c. Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali le cui caratteristiche strutturali e organizzative non consentono in alcun modo di riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Per sostenere il processo di effettivo perseguimento degli obiettivi della Legge 112/2016, a livello regionale e territoriale sono da realizzare incontri ed attività di formazione rivolti agli operatori delle UVM, anche in collaborazione con le Associazioni delle persone con disabilità, per favorire l'utilizzo di strumenti che favoriscano la definizione del Progetto di Vita come previsto all'articolo 14 della Legge 328/00. La comunicazione e la partecipazione delle stesse persone con disabilità e/o loro familiari va garantita sia a livello regionale che distrettuale attraverso i rapporti con le associazioni di categoria, di volontariato e di genitori.

Documento firmato da:
PASCALE RAIMONDO
06.05.2020 17:38:47 UTC